



Comune di Montella

Provincia di Avellino

NORMATIVA D'ATTUAZIONE
PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114/98 e Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1)

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto, finalità e principi generali	3
Articolo 2 - Definizioni e ambito di applicazione.	3
Articolo 3 - Area funzionale.	4
Articolo 4 - Norme di carattere urbanistico.	5
Articolo 5 - Norme di carattere edilizio.	5
Articolo 6 - Requisiti per l'accesso all'attività.	5
Articolo 7 - Divieto.	6
Articolo 8 - Esercizi di vicinato.	6
Articolo 9 - Apertura di esercizi di vicinato nel Centro storico.	6
Articolo 10 - Procedimento per la comunicazione di esercizio di vicinato.	6
Articolo 11- Compatibilità territoriale di medie e grandi strutture di vendita.	7
Articolo 12 - Localizzazione di medie e grandi strutture di vendita.	8
Articolo 13 - Caratteristiche qualitative minime delle medie strutture di vendita.	8
Articolo 14 - Requisiti dei parcheggi delle medie strutture di vendita.	8
Articolo 15 - Autorizzazione di medie strutture di vendita.	9
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita.	11
Articolo 17 - Caratteristiche qualitative minime.	11
Articolo 18 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione.	11
Articolo 19 - Domanda di autorizzazione.	11
Articolo 20 - Ampliamento.	12
Articolo 21 - Aggiunta di settore merceologico.	12
Articolo 22 - Centri commerciali.	13
Articolo 23 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per il centro commerciale.	13
Articolo 24 - Collaborazione con l'osservatorio regionale.	13
Articolo 25 - Orari dei negozi.	13
Articolo 26 - Disposizioni speciali.	13
Articolo 27 - Pubblicità dei prezzi.	14
Articolo 28 - Vendite straordinarie.	14
Articolo 29 - Trasferimento di gestione o di proprietà, cessazione di attività.	15
Articolo 30 - Spacci interni.	15
Articolo 31 - Apparecchi automatici.	15
Articolo 32 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.	15
Articolo 33 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.	15
Articolo 34 - Propaganda a fini commerciali.	16
Articolo 35 - Sanzioni.	16
Articolo 36 - Norme di rinvio e finali.	16

Articolo 1 - Oggetto, finalità e principi generali.

- I principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale sono stabiliti dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114¹.
- La Regione Campania, con la legge n. 1 del 7 gennaio 2000², ha definito gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali sul proprio territorio.
- La presente normativa d'attuazione, in applicazione delle leggi vigenti, regola l'insediamento e l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa nel Comune di Montella.
- La normativa d'attuazione e gli allegati grafici, in scala 1:2000, costituiscono integrazione del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15 giugno 1998.
- La disciplina generale in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
 - la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
 - la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane.
- L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà d'iniziativa economica privata, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, ed è esercitata nel rispetto delle leggi vigenti a tutela della concorrenza e del mercato.
- In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla

vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Articolo 2 - Definizioni e ambito di applicazione.

1. Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed ai fini della presente normativa d'attuazione:
 - a) Il commercio all'ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione.
 - b) Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
 - c) La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituiscono superficie di vendita gli spazi destinati a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nel caso di esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili, elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, la superficie di vendita è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.
 - d) Gli esercizi di vicinato sono quelli con superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati.
 - e) Le medie strutture di vendita sono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti al punto precedente e fino a 1.500 metri quadrati.
 - f) Le grandi strutture di vendita sono gli esercizi superiori ai limiti di cui al punto precedente.
 - g) I centri commerciali sono una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono

inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

2. La presente normativa d'attuazione non si applica:

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
- c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
- e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
- f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- j) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Per l'apertura delle sale cinematografiche si applicano le norme contenute dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Articolo 3 - Area funzionale.

1. Il Comune di Montella, nell'ambito della ripartizione del territorio regionale, appartiene all'area funzionale sovracomunale omogenea n.

9 (Area Alta Irpina), configurabile come unico bacino di utenza, ed alla Classe 4 (Comuni con popolazione compresa tra 3001 e 10000 abitanti).

Articolo 4 - Norme di carattere urbanistico.

1. Le aree in cui è consentito insediare ed esercitare attività commerciale in sede fissa sono individuate nelle zone già previste dal P.R.G. adottato e riportate nella Tavola 7 (Zonizzazione del centro urbano).

2. Il commercio su aree pubbliche a posto fisso è consentito, dalla data di entrata in vigore della presente normativa d'attuazione, nell'area D2 individuata nella Tavola 7 del P.R.G. come mercato, centro fieristico.

Articolo 5 - Norme di carattere edilizio.

1. Le norme relative alla classificazione, alle altezze, alle dimensioni ed ai requisiti igienico sanitari dei locali da adibire ad esercizi commerciali nonché le norme specifiche per gli insediamenti nelle Z.T.O. di tipo A (Centro storico) e di tipo BS (zone residenziali sature) sono contenute nel vigente Regolamento edilizio, approvato con decreto del Presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto n. 1552 del 24 aprile 1999, negli altri strumenti urbanistici comunali e dalla presente normativa d'attuazione.

Articolo 6 - Requisiti per l'accesso all'attività.

1. Ai sensi delle leggi vigenti, l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- f) L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- g) Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- h) L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - i) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione;
 - j) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o

all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

- k) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

3. Nel caso in cui l'attività commerciale è esercitata in forma societaria, il possesso dei requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale e per le società in nome collettivo a tutti i soci.

4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo.

Articolo 7 - Divieto.

1. E' vietato effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, salvo che per i seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori o vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiale per l'edilizia;
- l) legnami.

Articolo 8 – Esercizi di vicinato.

1. L'apertura di esercizi di vicinato è consentita nelle Z.T.O. di tipo A (Centro storico), BC, BS, C1 (zone residenziali), C2.1 (Servizi per l'ospitalità e il ristoro – Direzionali) e C3

(Attrezzature commerciali, uffici, banche e centri direzionali).

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione preventiva al Comune e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione al protocollo generale dell'Ente.

3. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6 della presente normativa d'attuazione;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

4. La comunicazione, conforme al modello approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni città ed autonomie locali, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo generale del Comune o spedita per mezzo del servizio postale.

Articolo 9 – Apertura di esercizi di vicinato nel Centro storico.

1. Al fine di agevolare gli insediamenti di esercizi di vicinato nel Centro storico si confermano le norme contenute nel Regolamento Edilizio vigente.

2. Sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nel Piano di Recupero vigente e nelle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.G. adottato.

3. Sono consentite utilizzazioni di cubatura attraverso il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale per le parti pertinenziali dell'attività commerciale.

Articolo 10 - Procedimento per la comunicazione di esercizio di vicinato.

1. La comunicazione di cui al precedente articolo 8 è consentita solo con riferimento a locali esistenti che non necessitano di interventi di natura edilizia e deve essere integrata con la dichiarazione, che si assume come autocertificazione ai sensi delle leggi vigenti, di conformità urbanistico edilizia, di destinazione d'uso, di agibilità e di rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria.

2. Occorre esibire, altresì, a richiesta dell'Ufficio Attività Produttive:

- a) la planimetria dell'unità edilizia, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
 - b) il certificato catastale che consenta di verificare l'individuazione dell'unità immobiliare, non essendo consentiti né accorpamenti né frazionamenti di essa.
3. L'Ufficio Attività Produttive deve, entro trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, procedere alla verifica dell'autocertificazione prodotta. A tale scopo l'Ufficio richiede immediatamente ad altri Enti, comunque competenti, ogni notizia utile; al Settore Tecnico il controllo delle dichiarazioni effettuate sulle materie di competenza dello stesso e, eventualmente, al soggetto interessato l'invio della documentazione prevista al comma precedente e l'integrazione della comunicazione, se incompleta.
4. Entro lo stesso termine l'Ufficio Attività Produttive deve notificare i motivi che, eventualmente, ostino all'apertura dell'esercizio.
5. Trascorso tale termine senza alcuna notificazione il richiedente è titolato all'esercizio dell'attività. E' fatto salvo l'eventuale successivo provvedimento di chiusura nell'ipotesi di riscontro negativo dell'autocertificazione.
6. In ogni caso, prima dell'apertura, il richiedente deve ritirare copia della comunicazione e conservarla nell'esercizio.
7. La semplice comunicazione non è consentita se l'insediamento dell'esercizio è previsto in una struttura che necessita d'interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso. In questo caso è necessario inoltrare l'istanza dovuta, corredata da tutti i documenti previsti dal Regolamento Edilizio vigente, allo Sportello Unico, unitamente alla comunicazione contenente la dichiarazione prevista al precedente articolo 8, senza l'autocertificazione della conformità urbanistico edilizia.
8. I progetti che riguardino insediamenti con interventi edilizi in Centro Storico sono valutati considerando il rispetto delle norme edilizie previste negli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
9. Il procedimento autorizzatorio si svolge nell'ambito dell'attività dello Sportello Unico e di quanto previsto dal DPR n. 447 del 20 ottobre 1998 e sue modificazioni ed integrazioni³. Il provvedimento finale è unico e contiene sia la concessione od autorizzazione edilizia che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività

commerciale. L'atto è firmato dal Responsabile dello Sportello Unico ed inviato immediatamente al Settore Economico Finanziario - Ufficio Attività Produttive. L'effettivo esercizio dell'attività può essere effettuato, in ogni caso, ad ultimazione dei lavori e dopo la procedura di collaudo di cui all'articolo 9 del DPR 447/98.

10. Decorsi i termini previsti dal DPR 447/98, i lavori possono essere eseguiti.

Articolo 11 – Compatibilità territoriale di medie e grandi strutture di vendita.

1. L'Allegato D della legge regionale n. 1/2000 fissa la compatibilità territoriale per gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita.
2. Le strutture che possono essere insediate sul territorio del Comune di Montella sono:
 - a) **M1 A/M** Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 metri quadrati;
 - b) **M1 E** Medie strutture inferiori, per prodotti extra alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 metri quadrati;
 - c) **M2 A/M** Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 metri quadrati;
 - d) **M2 E** Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extra alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 metri quadrati;
 - e) **G1 A/M** Ipermercati strutture con superficie di vendita compresa tra 1.500 e 5.000 metri quadrati per la vendita di prodotti alimentari e non;
 - f) **G2 CQ** Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 3.500 metri quadrati;
 - g) **G ACP** Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali di almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie

strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a metri quadrati 2.500, nonché da attività produttive artigianali e di servizi.

Articolo 12 – Localizzazione e numero delle medie e grandi strutture di vendita.

1. Gli insediamenti delle grandi strutture di vendita (esercizi commerciali con superficie netta di vendita superiore a 1.500 metri quadrati), sono consentiti esclusivamente nella Z.T.O. di tipo D2 (Zone per impianti a carattere artigianale, commerciale e turistico, quartiere fieristico; zone destinate ad edificazione di immobili per la produzione di servizi per l'ospitalità e il ristoro - alberghi, pensioni, motel) individuata e colorata in verde nell'allegata Planimetria della localizzazione delle previsioni commerciali.

2. Gli insediamenti di medie strutture di vendita superiori (esercizi commerciali con superficie netta di vendita tra 900 e 1.500 metri quadrati) sono consentiti nella Z.T.O. di tipo D2 individuata e colorata in verde nell'allegata Planimetria della localizzazione delle previsioni commerciali.

3. Gli insediamenti di medie strutture di vendita inferiori (esercizi commerciali con superficie netta di vendita tra 150 e 900 metri quadrati) sono consentiti nella Z.T.O. di tipo C2.1 individuata e colorata in verde nell'allegata Planimetria della localizzazione delle previsioni commerciali.

4. Gli insediamenti di Centri commerciali di tipo G ACP, con superficie di vendita fino a 900 metri quadrati, sono consentiti nella Z.T.O. di tipo C3 (Zone per attrezzature commerciali, palazzi per uffici e centri direzionali) individuata e colorata in verde nell'allegata Planimetria della localizzazione delle previsioni commerciali.

5. Gli insediamenti commerciali devono essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica. Sono fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 o del procedimento previsto ai sensi dell'articolo 5 del DPR 447/98.

6. Il numero massimo delle medie strutture di vendita che possono essere autorizzate nel Comune sono:

- N. 1 struttura di tipo M1 A/M nella Z.T.O. di tipo C2.1;
- N. 1 struttura di tipo M1 A/M nella Z.T.O. di tipo D2;

- N. 2 strutture di tipo M1 E nella Z.T.O. di tipo D2;
- N. 1 struttura di tipo G ACP nella Z.T.O. di tipo C3.

Articolo 13 - Caratteristiche qualitative minime delle medie strutture di vendita.

1. Le caratteristiche qualitative minime che devono essere possedute dalle medie strutture di vendita al dettaglio sono:

- a) Media struttura di vendita della tipologia M1 A/M, M1 E:
 - 1) almeno un servizio igienico ad uso della clientela
- b) Media struttura di vendita del tipo M2 A/M, M2E, G1 A/M, G2 CQ, G ACP:
 - 1) servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione superiore a 500 metri quadrati di superficie di vendita;
 - 2) servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

2. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche esistenti.

3. Laddove la media struttura di vendita insista in strutture più ampie d'altra natura (strutture mercatali pubbliche, centri di via o di quartiere, strutture con altre destinazioni d'uso) i servizi igienici possono essere collocati all'esterno.

Articolo 14 - Requisiti dei parcheggi delle medie strutture di vendita.

1. La superficie minima di parcheggio relativa alle strutture commerciali è calcolata con riferimento alla superficie di vendita.

2. Le superfici adibite a magazzini, depositi e simili sarà computata solo se eccedono il 100% della superficie di vendita.

3. Le dimensioni, espresse in metri quadrati di superficie complessiva per metro quadrato di superficie di vendita, dei parcheggi al servizio di queste strutture commerciali sono:

- a) Media struttura inferiore
0,8 M1 A/M, M1 E
- b) Media struttura superiore
1,5 M2 A/M
- c) Centri commerciali
2,0 G2 CQ, G ACP

4. I parcheggi in superficie, allo scopo di attenuare l'inquinamento visivo, non possono avere superficie superiore ai 1.500 metri

quadrati o devono essere intervallate da aree destinate a verde. Le zone destinate a verde, alberato o arbustivo, devono avere dimensioni complessive non inferiori al 20% del totale dell'area e devono essere costituite da essenze coerenti con la flora locale. Le zone di sosta dovranno essere realizzate, se si opera su aree non edificate, con sistemi che ne impediscano la totale impermeabilizzazione e permettano un efficace smaltimento delle acque meteoriche.

5. I parcheggi nel sottosuolo possono essere realizzati a condizione che sia verificato e dimostrato il mantenimento dell'equilibrio geologico e tettonico. Le opere interrato devono essere progettate sulla base di esaustive e dettagliate indagini geologiche e geotecniche per documentare la consistenza tettonica del suolo, la stratigrafia, l'eventuale presenza di cavità, di faglie o di piani di scivolamento del sottosuolo dell'area interessata all'intervento, estesa ad un'area circostante i cui lati siano ad una distanza minima di 50 metri dal perimetro dell'area d'intervento. In presenza di fenomeni franosi e/o cavità accertate, di opere o di reti di servizio realizzate nell'area, le indagini devono essere estese in modo da garantire che le opere da realizzare siano compatibili con lo stato dei luoghi. Devono, inoltre, essere documentate le ipotesi di equilibrio e gli effetti determinati sul sottosuolo dalle opere successivamente alla loro realizzazione. Per le superfici soprastanti i parcheggi interrati, fatte salve le destinazioni d'uso definite dagli strumenti urbanistici, deve essere predisposto un progetto in grado di restituire l'area alla migliore qualità urbana. In particolare deve essere ricostituito uno strato di terreno vegetale, di spessore non inferiore ad 1 metro, per la piantumazione di arbusti e piante tappezzanti. Le zone non interessate dalla realizzazione delle opere in sottosuolo devono essere piantumate con essenze arboree che contribuiscano al condizionamento del microambiente attraverso la filtrazione e l'assorbimento dei gas di scarico degli autoveicoli. Per le pavimentazioni e lo smaltimento delle acque valgono le prescrizioni per i parcheggi in superficie.

6. In ogni caso, la previsione di parcheggi scoperti non deve superare i 150 posti/auto, la superficie necessaria al rispetto dello standard fissato nel precedente comma 3 deve essere ubicata al coperto, onde limitare l'impatto estetico e l'occupazione di suolo.

7. I parcheggi devono essere realizzati in diretta contiguità fisica e funzionale con le strutture commerciali cui sono asserviti.

8. Nei parcheggi devono essere previste ed inserite una o più isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.

9. Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare i parcheggi in superficie, nei periodi di chiusura degli esercizi, per spettacoli, manifestazioni, fiere o, in caso di necessità, come parcheggio pubblico gratuito, previa specifica convenzione.

10. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

Articolo 15 – Autorizzazione di medie strutture di vendita.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- a) all'osservanza delle norme in materia urbanistica ed edilizia vigenti;
- b) alla conformità alla destinazione d'uso dei locali;
- c) al possesso delle caratteristiche qualitative e dei requisiti minimi, previsti dagli articoli 13 e 14 della presente normativa d'attuazione.

3. La domanda, conforme al modello approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni città ed autonomie locali deve essere presentata all'Ufficio Protocollo generale del Comune o spedita per mezzo del servizio postale.

4. Nella domanda il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6 della presente normativa d'attuazione;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

5. La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti e le condizioni previsti dalla presente normativa d'attuazione e da quella necessaria per la valutazione dell'intervento e la comprensione dell'iniziativa:

- a) relazione illustrativa delle caratteristiche del soggetto richiedente;

- b) relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti gestionali;
 - c) studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
 - d) studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento e l'acustica
 - e) studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
 - f) progetto edilizio redatto e presentato nel pieno rispetto del vigente Regolamento edilizio e degli strumenti urbanistici vigenti;
 - g) piano finanziario complessivo, articolato per fasi temporali di realizzazione e di gestione, con una proiezione almeno triennale;
 - h) piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con l'indicazione delle iniziative di formazione/qualificazione degli addetti e dei quadri dirigenti ed intermedi;
 - i) relazione sulle modalità di gestione degli acquisti con indicazione dei prodotti che si intendono acquisire dalla realtà produttiva regionale e locale e delle eventuali attività di promozione per la valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.
6. Il richiedente, inoltre, deve:
- a) se l'insediamento dell'attività è previsto in una struttura esistente e conforme che non necessita di interventi di natura edilizia:
 - 1) esibire il certificato di agibilità e la concessione edilizia, o la concessione in sanatoria o la domanda di condono ovvero le autorizzazioni edilizie o le denunce di inizio attività effettuate e realizzate o, comunque, qualsiasi altra documentazione atta a provare la conformità urbanistico edilizia, compresa la destinazione d'uso, dell'immobile, senza alcun riferimento alla destinazione catastale;
 - 2) esibire, altresì:

- (1) la planimetria dell'unità edilizia, comprendente pianta, sezioni e destinazioni d'uso di aree e locali;
 - (2) il certificato catastale che consenta di individuare l'unità immobiliare, non essendo consentiti né accorpamenti né frazionamenti di fatto;
- b) se l'insediamento dell'attività è previsto in una struttura esistente sulla quale è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso oppure se l'insediamento dell'attività è previsto in una struttura non esistente per la quale è necessaria la concessione edilizia:
- 1) occorre inoltrare l'istanza dovuta, corredata da progetto edilizio redatto ai sensi del Regolamento Edilizio vigente, allo Sportello Unico, segnalando la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione commerciale. In tale ipotesi nella domanda si ometterà di autocertificare la conformità urbanistica ed edilizia.

7. La domanda deve essere trasmessa immediatamente al Responsabile dello Sportello Unico che avvisa l'interessato dell'avvio del procedimento e verifica i requisiti oggettivi e soggettivi autocertificati. Il procedimento deve concludersi nel termine di novanta giorni.

8. Il Responsabile dello Sportello Unico, esaurita l'istruttoria, predispone e firma un unico atto contenente sia gli elementi di carattere urbanistico edilizio sia quelli di carattere commerciale. Tale atto costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale e concessione o autorizzazione edilizia.

9. In ogni caso, decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia stato comunicato l'esito all'interessato, la domanda, se presentata conformemente alla presente normativa d'attuazione, s'intende accolta.

10. Le domande vanno esaminate con rigoroso rispetto dell'ordine cronologico; tra più domande concorrenti, pervenute in Comune e regolarmente documentate entro trenta giorni dalla presentazione della prime di esse, si applicano le priorità previste dall'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1.

11. Le medie strutture di vendita devono essere attivate entro il termine di 12 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può prorogare fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi nel caso di comprovata necessità. Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda atti autorizzativi di natura edilizia il termine inizia a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano state completate.

12. Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura.

Articolo 16 - Grandi strutture di vendita.

1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta, fino al 1° gennaio 2002, a contingentamenti di superficie per aree funzionali sovracomunali.

2. L'Allegato C alla legge regionale n. 1/2000 fissa la disponibilità complessiva di superficie per l'Area funzionale Alta Irpina in metri quadrati 3.856.

Articolo 17 - Caratteristiche qualitative minime.

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2000, le grandi strutture di vendita al dettaglio di tipo G1 A/M e G2 CQ devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

- a) pubblico esercizio di somministrazione di bevande;
- b) almeno un servizio igienico a servizio della clientela per ogni 1.000 o frazione superiore a 500 metri quadrati di superficie di vendita;
- c) almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap;
- d) servizi di pagamento bancomat.

Articolo 18 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione.

1. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita sono fissati dall'articolo 5 delle legge regionale n. 1/2000.

Articolo 19 - Domanda di autorizzazione.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Nel caso in cui l'insediamento commerciale sia soggetto a concessione edilizia questa deve essere rilasciata contestualmente all'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale, con un unico atto, e deve contenere tutti gli elementi di natura urbanistica previsti dalle norme vigenti integrati dai contenuti di natura commerciale.

3. Nella domanda il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6 della presente normativa d'attuazione;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

4. La domanda, conforme al modello approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni città ed autonomie locali deve essere presentata all'Ufficio Protocollo generale del Comune o spedita per mezzo del servizio postale.

5. Copia della domanda è inviata, a cura del richiedente, contestualmente, alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

6. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dal precedente articolo 15, comma 5.

7. La domanda deve essere trasmessa immediatamente al Responsabile dello Sportello Unico che avvisa l'interessato dell'avvio del procedimento e lo invita, eventualmente, ad integrare la pratica con gli ulteriori documenti occorrenti. L'integrazione deve essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla richiesta a pena di archiviazione della pratica.

8. Il Responsabile dello Sportello Unico, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, intendendosi come tale, l'istanza debitamente corredata di tutti i necessari allegati e documenti, compila la modulistica predisposta allo scopo dalla Regione, e la invia, unitamente all'istanza ed ogni suo allegato, al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale ed alla Provincia, chiedendo, contestualmente, la designazione dei componenti della conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 114/98. Le designazioni devono

essere fornite al Comune entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

9. Il Responsabile dello Sportello Unico, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la conferenza, e ne fissa lo svolgimento, in seduta pubblica, non oltre i sessanta giorni decorrenti dall'invio alla Regione dell'istanza .

10. Il Responsabile dello Sportello Unico dà contestualmente notizia della indizione della conferenza ai rappresentanti dei Comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato, allo scopo di permettere loro di partecipare a titolo consultivo alle riunioni,.

11. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, Il Responsabile dello Sportello Unico informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

12. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

13. Il Responsabile dello Sportello Unico, senza formalità, determina la chiusura dell'istruttoria non oltre centodieci giorni decorrenti dalla data di convocazione della conferenza e predispone l'atto autorizzativo o di diniego da comunicare entro i successivi dieci giorni.

14. Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, in mancanza della comunicazione di diniego, l'istanza s'intende accolta

15. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate:

- a) per almeno due terzi della superficie complessivamente consentita entro 18 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
- b) per l'intera superficie entro 24 mesi.

16. Il Comune può concedere una sola proroga, fino ad un massimo di due anni, nei casi di comprovata necessità.

17. Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda atti autorizzativi di natura edilizia i termini, previsti nel comma 17 precedente, decorrono dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano state completate.

Articolo 20 - Ampliamento

1. L'autorizzazione all'ampliamento di una media o una grande struttura di vendita è soggetta all'autorizzazione comunale, su

conforme parere della conferenza di servizi prevista dall'articolo 9, comma 3, del D.lg. 114/98.

2. L'autorizzazione all'ampliamento è concessa qualora, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e di sicurezza, concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 426/71 alla vendita di generi di largo e generale consumo, conteggiati per il valore di 150 metri quadrati ciascuno o per la superficie effettiva se maggiore, purché provenienti dalla area funzionale Alta Irpina;
- b) l'ampliamento non superi il limite massimo di superficie di vendita fissato nell'articolo 11 precedente per ogni tipo di struttura;
- c) la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.

3. Nel caso in cui tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati non siano autorizzati per generi di largo e generale consumo, o la domanda non sia corredata da impegno di reimpiego del personale, l'autorizzazione all'ampliamento non è essere concesso.

4. L'autorizzazione all'ampliamento fino al trenta per cento della superficie di vendita delle strutture di tipo M1 è sempre dovuta; per le strutture di tipo M2 è consentito un incremento fino al venti per cento purché, in ogni caso, non siano superati i limiti minimi di superficie di vendita previsti per la categoria G1.

5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento delle grandi strutture della tipologia G1, ivi compresa la trasformazione in centro commerciale del tipo G2, è soggetto a valutazione della conferenza di servizi, in rapporto alla disponibilità di superficie autorizzabile nell'Area Alta Irpina.

6. Il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai precedenti esercizi.

Articolo 21 - Aggiunta di settore merceologico.

1. L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato in una media o grande struttura di vendita esistente è atto dovuto a condizione che non vari la superficie di vendita complessiva.

Articolo 22 - Centri commerciali.

1. Il centro commerciale è una media o una grande struttura, in dipendenza della superficie di vendita, nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
2. Il centro commerciale deve essere posto all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale d'accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.
3. La superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
4. Nel centro commerciale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al quaranta per cento della superficie complessiva netta di vendita.
5. Non è definibile centro commerciale l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.
6. Le attività artigianali inserite in un centro commerciale sono consentite solo se classificabili come artistiche e non inquinanti sotto il profilo acustico, atmosferico ed ambientale.
7. Il trasferimento di sede di una struttura di vendita al di fuori del centro commerciale, anche se autorizzato ai sensi della legge n. 426/1971, non è mai consentito.

Articolo 23 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per il centro commerciale.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un centro commerciale si applicano le norme e le procedure previste dalla presente normativa d'attuazione per gli insediamenti di medie o grandi strutture di vendita in relazione alla dimensione del centro stesso.
2. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni d'inizio d'attività, se dichiarate interne al centro commerciale, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.
3. E' vietata l'apertura di centri commerciali a formazione progressiva senza autorizzazione.

Articolo 24 - Collaborazione con l'osservatorio regionale.

1. L'Ufficio Attività produttive, anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi

dell'Osservatorio regionale, predispone ed aggiorna la banca dati delle attività commerciali operanti sul territorio comunale.

Articolo 25 - Orari dei negozi.

1. Gli orari d'apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario d'apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando, in ogni caso, il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio Attività produttive del Comune l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio ed a renderlo noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.

4. Il Comune di Montella, in applicazione dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale n. 1/2000, è riconosciuto come comune ad economia turistica per l'intero anno e, pertanto, gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale.

5. Il Sindaco, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali.

Articolo 26 - Disposizioni speciali.

1. Le disposizioni dell'articolo 25 non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri;
 - c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie;
 - d) le rivendite di giornali;
 - e) le gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
 - f) gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato,

stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente;

g) le sale cinematografiche.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il Sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

3. Il Sindaco può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Articolo 27 - Pubblicità dei prezzi.

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Articolo 28 - Vendite straordinarie.

1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, previa comunicazione all'Ufficio Attività produttive dei dati e degli elementi che ne comprovino i motivi.

3. Le vendite di liquidazione sono consentite, in qualunque momento dell'anno, per un periodo non superiore a tredici settimane, se sono motivate da:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda;
- c) trasferimento dell'azienda in altro locale;

e per un periodo non eccedente le sei settimane se sono motivate da trasformazione o rinnovo dei locali.

4. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo.

5. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi limitati. Tali vendite possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.

6. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta natura.

7. Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo normale, del nuovo prezzo e dello sconto praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita.

8. Durante il periodo di tali vendite è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E' fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

9. La comunicazione, dovuta solo nel caso di vendite di liquidazione, deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita e deve contenere la data di inizio, i motivi, la durata della vendita.

10. Per vendita sottocosto s'intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

11. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 114/1998.

12. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

Articolo 29 - Trasferimento di gestione o di proprietà, cessazione di attività.

1. E' soggetto alla sola comunicazione all'Ufficio Attività Produttive del Comune il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di vicinato, alle medie ed alle grandi strutture di vendita.

2. Ai casi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8.

Articolo 30 - Spacci interni.

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e' soggetta ad apposita comunicazione da presentare o trasmettere per mezzo del servizio postale all'Ufficio Attività Produttive del Comune e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dall'acquisizione al Protocollo Generale dell'Ente della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Articolo 31 - Apparecchi automatici.

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta ad apposita comunicazione da presentare o trasmettere per mezzo del servizio postale all'Ufficio Attività Produttive del Comune.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dall'acquisizione al Protocollo Generale del Comune della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche,

l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Articolo 32 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.

1. Se l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel Comune di Montella, la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione da presentare o trasmettere per mezzo del servizio postale all'Ufficio Attività Produttive dell'Ente.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dall'acquisizione al Protocollo Generale del Comune della comunicazione di cui al comma 1.

3. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

4. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, e il settore merceologico.

5. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

6. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

7. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Articolo 33 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

1. Se l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel Comune di Montella, la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di

acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione da presentare o trasmettere per mezzo del servizio postale all'Ufficio Attività Produttive dell'Ente.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dall'acquisizione al Protocollo Generale del Comune della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco al Comando di Polizia Municipale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 34, comma 7.

Articolo 34 - Propaganda a fini commerciali.

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 33, commi 4, 5, 6 e 8.

Articolo 35 - Sanzioni.

1. Fatta salva ogni altra previsione di legge o regolamento, per le violazioni in materia di commercio si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

2. Le sanzioni si applicano ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e l'autorità competente è il Sindaco.

Articolo 36 - Norme di rinvio e finali.

1. Per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico sanitarie, si richiamano, espressamente ed integralmente, le norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali e specificatamente:

- a) la Legge 30 aprile 1962 n. 283 e relativo regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327;
- b) l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.95;
- c) il Decreto Legislativo 26.05.1997 n.155 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'Ordinanza del Ministero della Sanità 02.03.2000;
- e) il Testo Unico delle leggi sanitarie;
- f) il Regolamento Edilizio comunale.

2. La presente normativa è sottoposta al controllo di conformità previsto dalla legge regionale n. 1/2000.

Note:

1 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 80)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;

Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I Principi generali

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
 - a. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b. la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - c. l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - d. il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e. la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.

Art. 2 Libertà di impresa e libera circolazione delle merci

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Art. 3 Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Art. 4 Definizioni e ambito di applicazione del decreto

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
 - a. per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

- b. per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- c. per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- d. per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- e. per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- f. per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
- g. per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- h. per forme speciali di vendita al dettaglio:
- (1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - (2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - (3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - (4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
- a. ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b. ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
 - c. alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
 - d. ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
 - e. alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
 - f. agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
 - g. ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
 - h. a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
 - i. alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
 - l. all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
 - m. agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Titolo II Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale**Art. 5. Requisiti di accesso all'attività**

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a. coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c. coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d. coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
 - c. essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.

Titolo III Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa**Art. 6 Programmazione della rete distributiva**

1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b. assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c. rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
 - d. salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - e. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
 - f. favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
 - g. assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
 - a. le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
 - b. i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c. i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e la quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
 - d. la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
 - a. le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;
 - b. le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
 - c. i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;
 - d. i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì, alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.

Art. 7 Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
 - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

- b. di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c. il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - d. l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienico sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

Art. 8 Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b. il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - c. le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Art. 9 Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b. il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - c. le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Art. 10 Disposizioni particolari

1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
 - a. per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;
 - b. per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei

consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

- c. per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.
 3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
 4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.
 5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.

Titolo IV Orari di vendita

Art. 11 Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

Art. 12 Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

Art. 13 Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Titolo V Offerta di vendita**Art. 14 Pubblicità dei prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 15 Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

Titolo VI Forme speciali di vendita al dettaglio**Art. 16 Spacci interni**

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. *L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.*
3. *Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.*

Art. 17 Apparecchi automatici

1. *La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.*
2. *L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.*
3. *Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.*
4. *La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.*

Art. 18 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. *La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.*
2. *È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.*
3. *Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.*
4. *Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.*
5. *Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.*
6. *Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*
7. *Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.*

Art. 19 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. *La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.*
2. *L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.*
3. *Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.*
4. *Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.*
5. *L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.*
6. *Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.*
7. *Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.*
8. *Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.*
9. *Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.*

Art. 20 Propaganda a fini commerciali

1. *L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.*

Art. 21 Commercio elettronico

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
 - a. sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
 - b. tutelare gli interessi dei consumatori;
 - c. promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
 - d. predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
 - e. favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
 - f. garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

Titolo VII Sanzioni**Art. 22 Sanzioni e revoca**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
 - a. non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c. non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
 - d. nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
 - a. sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - b. non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
 - c. nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze iniezioni di pagamento.

Titolo VIII Organismi associativi**Art. 23 Centri di assistenza tecnica**

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

Art. 24 Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi

1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

2. *I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:*
 - a. *siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;*
 - b. *siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;*
 - c. *siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*
3. *Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.*
4. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:*
 - a. *all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;*
 - b. *alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;*
 - c. *alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.*
5. *Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4.*
6. *Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.*

Titolo IX Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 Disciplina transitoria

1. *I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.*
2. *A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.*
3. *Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.*
4. *Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, è sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma 3.*
5. *Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.*
6. *Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonché alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è sospesa la presentazione delle domande.*

7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 26 Disposizioni finali

1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecento sessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di cui al comma 1.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche, e ai soggetti titolari di dette attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1. Decorso tale termine all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina generale prevista dal presente decreto, fatta salva la parità di trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle testate.
5. È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558; la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.

omissis

2 2 Legge Regionale - 7 gennaio 2000, n. 1: Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale.

Capo I NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Art. 1 - Ripartizione funzionale del territorio regionale

1. Ai sensi di quanto stabilito dalla lett. h), comma 3, dell'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il territorio della Campania è suddiviso, con l'indicazione dei Comuni appartenenti, nelle seguenti 14 Aree funzionali sovracomunali omogenee configurabili come unico bacino d'utenza, in conformità all'allegato A:
 - a. Area 1 - Area Metropolitana di Napoli
 - b. Area 2 - Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese
 - c. Area 3 - Area Nolano - Vesuviana
 - d. Area 4 - Area Costiera Amalfitana - Sorrentina e Isole
 - e. Area 5 - Area Casertana
 - f. Area 6 - Area Alto Casertano

- g. Area 7 - Area Beneventana
 - h. Area 8 - Area Avellinese
 - i. Area 9 - Area Alta Irpina
 - j. Area 10 - Area Salernitana
 - k. Area 11 - Area Piana dei Sele
 - l. Area 12 - Area Cilentana
 - m. Area 13 - Area del Vallo di Diano
 - n. Area 14 - Area Ariano - Grottaminarda
2. Ai fini dell'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella presente Legge che faccia riferimento a categorie dimensionali - economiche dei Comuni, si suddividono gli stessi nelle seguenti 5 classi:
- a. Classe 1 - Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
 - b. Classe 2 - Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti;
 - c. Classe 3 - Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
 - d. Classe 4 - Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
 - e. Classe 5 - Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 2 - Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali

1. Al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue:
- a. M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
 - b. M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extra alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
 - c. M2 A/M - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
 - d. M2 E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extra alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi, 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
 - e. G1 - A/M Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
 - f. G1 E Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;
 - g. G2 CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere; strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;
 - h. G2 CI - Centri commerciali inferiori; strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;
 - i. G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq. fino ad un massimo di 25.000 mq.;
 - j. G ACP - Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ad esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 2.500 per i comuni delle classi 4 e 5 e mq. 5.000 per i comuni delle classi 1, 2 e 3, nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine di realizzare la modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti secondo le finalità indicate alla lettera f) 1° comma articolo 6 del decreto legislativo 114/98. Dette strutture debbono essere poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.
2. Nei centri commerciali, la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.
3. Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.
4. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia; è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva. Il comune rilascia, per dette tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e potrà, inoltre, stabilire, negli strumenti comunali di intervento di cui al comma 1 dell'art. 13 della presente legge, contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale, Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dai comuni, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.

5. Il divieto di effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 114/198, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
 - materiale elettrico;
 - colori o vernici, carte da parati;
 - ferramenta ed utensileria;
 - articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; articoli per riscaldamento;
 - strumenti scientifici e di misura;
 - macchine per ufficio;
 - auto, moto, cicli. e relativi accessori e parti di ricambio;
 - combustibili;
 - materiale per l'edilizia; legnami.

Art. 3 - Programmazione regionale per l'insediamento delle grandi strutture di vendita

1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è inoltre soggetta nel periodo di prima applicazione della presente legge regionale, ossia fino al 1 gennaio 2002, a contingentamenti di superficie, determinati per le rispettive aree contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale per l'insediamento di dette strutture, di cui all'allegato C.
2. Successivamente, oltre il termine, di cui al comma 1 del presente articolo, è determinato, con cadenza biennale, dalla Giunta regionale su indicazione dell'Osservatorio Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da rendersi entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie ammissibile per le strutture di vendita della grande distribuzione per ogni specifica area o ulteriore diversa zonizzazione che si reputi necessaria al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato gli interessi dei consumatori i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale.
3. Il 20% delle disponibilità di cui all'allegato C, come risultante per le singole aree sovracomunali, è riservato, per le finalità e gli obiettivi di cui al punto f) dell'art. 6 del decreto legislativo 114/98, alle iniziative degli organismi consortili delle piccole e medie imprese commerciali a condizione che, alla data di pubblicazione del citato decreto, le imprese risultino operare in dette aree. Tali iniziative, in quanto destinate al recupero e alla modernizzazione di tali imprese in strutture innovative, possono comprendere anche attività artigianali e di servizi. La superficie impegnata dalle predette piccole e medie imprese non deve, in ogni caso, risultare inferiore al 60% della superficie complessiva di vendita della nuova struttura.
4. Nelle aree sovracomunali di cui all'art. 1, nei limiti della superficie disponibile, di cui all'allegato C del presente articolo, e alle condizioni di cui all'art. 2 della presente legge, almeno 6 titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per tabelle non alimentari, possono richiedere l'apertura di strutture di vendita sotto forma di centro commerciale non alimentare. L'autorizzazione, purché la superficie di vendita non sia superiore alla somma delle superfici già precedentemente autorizzate, sarà concessa, previa Conferenza dei servizi, ove ricorrano tutte le condizioni previste dalla presente legge.

Art. 4 - Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita di tipologia A1 M

1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio A/M devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:
 - a. Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ;
 - 1) Pubblico esercizio di somministrazione di bevande
 - 2) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela
 - 3) Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori handicap
 - 4) Servizi di pagamento bancomat.
 - b. Grande struttura di vendita G2 CI:
 - 1) Pubblico esercizio di somministrazione bevande
 - 2) Servizi di pagamento bancomat
 - 3) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio, riparazioni, ecc.)
 - 4) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita
 - 5) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.
 - c. Grande struttura di vendita G2 CS:
 - 1) Spazi organizzati per intrattenimento bambini sotto sorveglianza
 - 2) Pubblico esercizio di somministrazione alimenti
 - 3) Pubblico esercizio di somministrazione bevande
 - 4) Servizi di pagamento bancomat
 - 5) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio, riparazione, ecc.)
 - 6) Agenzia di viaggi e turismo
 - 7) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita.
 - 8) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.
2. Le licenze ed i permessi comunali connessi alle attività di cui al comma 1 sono rilasciate dai comuni anche in deroga ad eventuali parametri programmatori sia comunali che regionali.

3. *Ai sensi della lettera g), comma 1, dell'art. 4 del Decreto Legislativo 114/98, i centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come un'unica media o grande struttura. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività discendono comunque da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.*
4. *Non sono da considerarsi centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.*
5. *Il trasferimento di sede di una struttura commerciale fuori dal centro commerciale di cui alle tipologie individuate all'art. 2 della presente legge o autorizzati ai sensi della legge n. 426/7 1, non é mai consentito.*

Art 5 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. *Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 del D.L.vo 114/98, secondo i procedimenti di cui all'art. 14 della presente legge, é subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a. *l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;*
 - b. *l'osservanza dei requisiti di compatibilità territoriale all'insediamento previsti dalle tabelle allegate alle presenti direttive relativamente ai contingenti fissati nelle zone per la rispettiva area sovracomunale di appartenenza;*
 - c. *l'osservanza dell'obbligo di localizzazione lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;*
 - d. *l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame;*
 - e. *l'osservanza di ogni altra condizione stabilita dalla presente legge.*
2. *Vanno valutate alla stregua di nuove strutture:*
 - a. *la realizzazione di una nuova struttura;*
 - b. *l'ampliamento dimensionale di una media struttura esistente oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita, in relazione alla classe del comune in cui é localizzata;*
 - c. *l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di categoria inferiore che comporti il superamento dei limiti dimensionali minimi previsti per le strutture di categoria superiore;*
 - d. *l'aggiunta merceologica di un intero settore, di cui All'art. 5, comma 1, dei D.Lvo 114/98, precedentemente non autorizzato;*
 - e. *l'accorpamento di due o più esercizi commerciali in un'unica struttura di vendita;*
 - f. *la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la preesistente struttura.*
3. *Le grandi strutture di vendita devono essere per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità.*

Art. 6 - Parametri di parcheggio e compatibilità territoriali

1. *L'adeguamento ai parametri di parcheggio é richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita.*
2. *L'adeguamento di cui al comma 1 non é previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia M1, fatta salva diversa specifica indicazione comunale.*
3. *Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.*
4. *La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.*
5. *Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.*
6. *Per l'insediamento nella rete a grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali di cui all'allegata tabella D.*
7. *Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del comune, fissati dalla tabella di cui all'allegato E.*

Art. 7 - Criteri di priorità

1. *Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 114/98, é data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a. *tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;*
 - b. *la somma delle superficie di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extra alimentare.*
2. *Dette priorità possono essere fatte valere esclusivamente se:*
 - a. *la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;*
 - b. *trattandosi di strutture extra alimentari, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione, ossia il*

- possesso dei diploma, di laurea in economia e commercio o equipollente o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto di ragioneria o, infine da chi abbia conseguito una adeguata pratica commerciale per almeno due anni presso un esercizio commerciale al dettaglio o all'ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o dipendente qualificato di livello non inferiore al III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla vendita e all'amministrazione.
3. Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità, così. come tra le altre domande prive di detto titolo, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:
 - a. rilocalizzazione nella medesima area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, a quella che prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;
 - b. inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;
 - c. maggiore quantità di. manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;
 - d. titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella Regione Campania;
 - e. impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;
 - f. vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agro alimentari.
 4. I Centri commerciali individuati con la sigla GACP e costituiti da aggregazioni formate per almeno l'80 per cento da aziende commerciali preesistenti sul mercato da almeno un anno e con sede nelle rispettive zone individuate, dall'allegato A di cui all'art. 1 o con esse confinanti, costituite in consorzi o società aventi lo scopo d'incentivare il commercio e le attività degli associati mediante la creazione di "Centri di aggregazione commerciali" godono di deroga liberatoria rispetto ai contingenti di superficie per Aree funzionali di cui alla tabella riportata nell'allegato C.

Art. 8 - Ampliamento delle grandi strutture di vendita

1. L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione comunale, su conforme parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 114/98.
2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, ai sensi del, comma 3, art. 10, del decreto legislativo 114/98, è concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitari e di sicurezza, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di servizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 24, della legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, conteggiati per il valore di 150 mq. o 250 mq, ciascuno, a seconda della classe del comune, o per la superficie effettiva se maggiore. Gli esercizi accorpati devono provenire dalla medesima area funzionale sovracomunale omogenea di cui al comma 1 dell'art. 1;
 - b. l'ampliamento delle grandi strutture di tipo G1 non deve superare i limiti massimali della tipologia stessa, in relazione al comune dove è insediata la struttura;
 - c. la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione;
 - d. qualora tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati non siano autorizzati per generi di largo e generale consumo, o la domanda, non sia corredata da impegno di reimpiego del personale, l'autorizzazione all'ampliamento non costituisce atto dovuto e può essere concesso previa valutazione effettuata secondo apposita norma regolamentare comunale;
 - e. è sempre dovuto l'ampliamento dei 30 per cento delle strutture di vendita di tipologia M1 e del 20 per cento delle M2, della superficie di vendita preesistente, nel rispetto degli indirizzi comunali, purché, in ogni caso, non vengano superati i limiti di superficie di vendita minimi previsti per la tipologia G1;
 - f. il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento delle grandi strutture della tipologia G1, ivi compresa la trasformazione in centro commerciale di cui alla classificazione G2, è soggetto a valutazione da parte della conferenza dei servizi, in rapporto alla disponibilità di superficie autorizzabile nell'area sovracomunale omogenea in cui ricade la struttura.

Art. 9 - Aggiunta di settore merceologico

1. L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art. 5, comma 1, del D.Lvo 114198, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

Art. 10 - Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita

1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato all'autorizzazione del comune, previa valutazione da parte della Conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del D.Lvo 114/98 sugli effetti sul tessuto commerciale, sulla viabilità ed altri aspetti di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione prescelta risulti compatibile alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica;
2. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa, esclusivamente, nell'ambito della stessa area funzionale omogenea, con la stessa procedura di cui al comma 1.

Art. 11 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione, conformemente a quanto predisposto dalla Giunta Regionale con l'Allegato B.
2. Copia della domanda va inviata, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;
3. Il comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione della apposita modulistica fornita dalla Regione, e ad inviare copia dell'intera documentazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale.
4. Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi prevista dall'art. 9 del Decreto legislativo 114/98, fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza.
5. Della data di indizione di detta Conferenza è resa, contestualmente, notizia ai comuni con termini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato affinché possano esercitare le facoltà di cui all'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 114/98.
6. Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte se contenenti tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.
7. Il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei Servizi è un dirigente designato di volta in volta dall'Assessore competente al ramo.

Art. 12 - Norme transitorie

1. I nulla osta regionali rilasciati ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 426/71 decadono trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge Regionale, qualora non sia già stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa e non sia trascorso il termine di 12 mesi per l'attivazione della struttura, anche a partire dall'eventuale data di configurazione del silenzio assenso, ai sensi del comma 2, dell'art. 3 dei D.P.R. 18 aprile 1994, n. 384, relativo al rilascio dell'autorizzazione amministrativa comunale.
2. Le superfici delle grandi strutture di vendita, attivate nei tempi di cui al comma 1, vanno in sottrazione dei contingenti fissati nell'allegato C per la relativa area di appartenenza.
3. È sospesa la presentazione delle richieste di nuove aperture relative a medie e grandi strutture di vendita per 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente legge regionale e, comunque, fino all'approvazione dello strumento di programmazione prevista dal Decreto Legislativo 114/98 dal comune interessato. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 5 dell'art. 16 della presente legge.
4. Tutte le richieste di nuove aperture per grandi strutture di vendita, giacenti in regione alla data di approvazione della presente legge, sono da considerarsi decadute e quindi gli interessati possono ripresentarle ex novo presso i rispettivi comuni con le modalità stabilite dalla presente legge.
5. Tutte le richieste di ampliamento giacenti in regione, pervenute dalla data di approvazione del decreto legislativo 114/98 alla data di approvazione della presente legge, in corso di istruttoria, sono inviate ai comuni sedi del relativo insediamento affinché siano completate e decise nell'ambito di quanto stabilito dalla presente legge.
6. I contingenti fissati dalla tabella C, allegata alla presente legge, non si applicano alle grandi strutture di vendita al dettaglio che siano comprese in complessi oggetto di accordi di programma, già sottoscritti ed approvati alla data di pubblicazione dei D.L.vo 114/98.

Capo II - Ulteriori norme per il commercio al dettaglio**Art. 13 - Direttive ai Comuni**

1. I comuni, per effetto del Decreto Legislativo 114/98 devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi o i regolamenti di polizia locale, ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente Legge entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione e devono provvedere a dotarsi dello specifico strumento di intervento per l'apparato distributivo, concernente gli esercizi di vicinato. Le medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, che costituisce il piano di strumento integrato del P.R.G., sottoposto, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, al visto di conformità regionale, da rilasciarsi entro 90 giorni, delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, tenuto conto delle condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle direttive Regionali, proseguendo le seguenti finalità:
 - a. realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;

- b. *promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso la concentrazione delle attività commerciali mediante specifiche previsioni urbanistiche, nonché specifici piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;*
 - c. *favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive, già esistenti sul territorio;*
 - d. *salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;*
 - e. *promuovere tutti gli interventi attuativi al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa;*
 - f. *predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in rapporto ad una proficua collaborazione con l'Osservatorio Regionale;*
2. *Il Consiglio Comunale, prima dell'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, deve acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante delle Associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.*
 3. *L'autorizzazione comunale prevista dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 114/98 costituisce atto contestuale al rilascio delle concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto dell'autorizzazione. Pertanto, l'autorizzazione e la concessione edilizia vengono rilasciate in atto unico.*
 4. *L'autorizzazione, di cui al comma 3, dovrà contenere tutti gli elementi di natura commerciale integrati dai contenuti urbanistici previsti dalle norme vigenti.*
 5. *I Comuni vicini, in coordinamento con gli Enti Locali, attuano apposite forme di consultazioni onde pervenire all'adozione, di strumenti d'interventi integrati omogenei, tali strumenti omogenei rivestono particolare importanza per i comuni appartenenti ad una stessa isola ed all'area funzionale sovracomunale omogenea.*

Art. 14 - Criteri di programmazione urbanistica

1. *Le strutture di Media e Grande Distribuzione possono essere realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche dichiarate espressamente compatibili con tale collocazione: tali aree dovranno avere adeguate infrastrutture, dimensionate in proporzione all'esercizio commerciale che vi si vuole localizzare. La localizzazione dovrà essere compatibile con l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico; pertanto dovranno essere adeguatamente analizzati la rete infrastrutturale esistente e di progetto, la sua potenzialità, i fenomeni di gravitazione già esistenti nell'area.*
2. *All'interno delle zone omogenee di tipo A e B, secondo quanto disposto dal D.M. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, è possibile prevedere norme che consentano cambi di destinazione d'uso di immobili esistenti, al fine di collocare attività commerciali e al fine di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona.*
3. *All'interno delle zone omogenee di tipo A, B e C come definite dal D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, è possibile prevedere norme che consentano ampliamenti della cubatura esclusivamente per il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale, al fine di collocare attività commerciali di piccola distribuzione o al fine di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona.*
4. *Il rilascio di una concessione edilizia, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale, se prevista.*
5. *Tutti gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso.*
6. *Tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 o n. 724 del 1994.*
7. *La disponibilità di spazi pubblici e di uso pubblico, in funzione delle diverse strutture di vendita, deve prevedere quantità minime di aree sistemate a verde, nel rispetto dei relativi regolamenti comunali.*
8. *Lo strumento di intervento, da approvare in Consiglio Comunale, è costituito al minimo, dai seguenti elaborati:*
 - a. *planimetrie in scala non inferiore a 1:5.000 per le zone di compatibilità ed in centro storico;*
 - b. *normative di attuazione.*

Art. 15 - Strumento comunale d'intervento per le medie strutture di vendita

1. *Per le medie strutture di vendita lo strumento comunale d'intervento determina il numero, e la merceologia delle strutture di nuova realizzazione secondo la classificazione operata dalle direttive regionali.*
2. *Disciplina, inoltre, l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altro aspetto non contemplato dal Decreto Legislativo 114/98 o dalle presenti direttive regionali.*
3. *E' comunque consentito il trasferimento, nonché l'ampliamento e l'apertura a seguito di accorpamento o concentrazione, della struttura di vendita di tipo M1, in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità alle specifiche norme urbanistiche vigenti.*
4. *Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di strutture di vendita di tipo M2 è sospeso fino all'approvazione sia dello specifico strumento comunale di intervento per le medie strutture di vendita, che degli interventi di valorizzazione dei centro storico.*
5. *Tra più domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita hanno priorità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita che rispettino le seguenti condizioni*
 - a. *la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;*

- b. se trattasi di struttura non alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione o comunque dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione.
6. Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto legislativo 114/ 98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, conteggiate per i rispettivi valori di 150 mq. o 250 mq. ciascuno entro i limiti demografici stabiliti dal Decreto Legislativo 114/98 e che sia garantita l'assunzione di nuovo personale.
7. L'ampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 31 del Decreto Legislativo 114/98, è concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:
- a. l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge 426/71;
- b. l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura M1 o M2 in relazione alla classe di appartenenza del Comune;
- c. La domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.
8. Lo strumento comunale di intervento può determinare, nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica definiti all'art. 14, le condizioni di apertura di più medie strutture di vendita ubicate in uno stesso immobile, che utilizzino separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

Art. 16 - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico

1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del centro storico, lo strumento comunale d'intervento può delimitare tale area anche oltre l'individuazione puramente urbanistica e suddividerla in ulteriori fasce di intervento differenziato.
2. Detto strumento ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali.
3. Per il conseguimento degli obiettivi esposti detto strumento può prevedere:
- a. di sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato a specifiche procedure di valutazione di impatto, effettuata con riferimento all'apparato distributivo già esistente, al tessuto urbano, alla viabilità ed al traffico nonché al programma di qualificazione della rete commerciale, ed al traffico nonché al programma di qualificazione della rete commerciale, divulgate con analitica e chiara elencazione degli elementi necessari affinché gli interessati siano in grado di verificarne ed autocertificarne l'esito. Ai fini della presente disposizione sono equiparati a nuove aperture i trasferimenti da altra area funzionale omogenea;
- b. disporre la temporanea intrasferibilità delle nuove attività sorte nel centro storico, per periodi non superiori a tre anni dal loro insediamento;
- c. stabilire contenuti limiti di superficie minima e massima per categorie di esercizi la cui eccessiva presenza, nel centro storico, risulti di comprovato ostacolo al ricambio della rete distributiva;
- d. individuare le aree degradate ed abbandonate, ovvero gli edifici non utilizzati, al fine della previsione di specifici interventi che favoriscano ed agevolino il loro riutilizzo a scopi commerciali ed il loro recupero alle funzioni urbane;
- e. stabilire un vincolo di destinazione delle preesistenze storiche per specifiche tipologie di esercizi;
- f. stabilire le caratteristiche morfologiche delle insegne e, delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;
- g. prevedere modalità di incentivazione per l'apertura di nuovi esercizi di vicinato, in particolare zone dello stesso centro storico, per quegli esercizi di tipologia analoga a quella dei preesistenti esercizi storici, con specifico rispetto di standard di arredo urbano;
- h. prevedere forme di specializzazione merceologica sia per il comparto alimentare che non alimentare, in relazione a specifiche esigenze di caratterizzazione dei luoghi anche in rapporto alle esigenze determinate dai flussi turistici;
- i. stabilire priorità o obblighi di contestualità di realizzazione di iniziative;
- j. esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo della chiusura domenicale o festiva, e/o dall'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- k. esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo del rispetto dei periodi fissati per le vendite straordinarie o di liquidazione;
- l. disciplinare l'eventuale apertura notturna degli esercizi.
4. Lo strumento comunale di intervento può prevedere, ai sensi del 4° dell'art. 10 comma del Decreto legislativo 114/98, per gli esercizi di vicinato un limite superiore pari a 150 mq., a prescindere dalla dimensione demografica dei Comuni.
5. Decorso il termine dei 180 giorni per l'approvazione dello strumento di cui agli articoli da 13 a 17 senza che il Comune vi abbia provveduto, fino a quando detto strumento non venga approvato:
- a. nessuna valutazione di impatto può essere effettuata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 114/98, salvo specifica e motivata deliberazione del Consiglio Comunale.

6. I Comuni possono disporre vincoli di carattere dimensionale, merceologico o tipologico agli insediamenti della attività commerciali limitatamente alle aree o agli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico ed ambientale, non ubicati nel centro storico, nei limiti esclusivamente necessari alle esigenze di tutela.

Art. 17 - Interventi integrati per i centri minori

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 114/98, i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché i Comuni ubicati sulle isole o appartenenti alle Comunità Montane, devono dotarsi di uno specifico progetto di intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni, o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale.
2. Nelle aree individuate in detto progetto possono essere previsti l'insediamenti di centri polifunzionali di servizi.
3. Per centri polifunzionali di servizio si intendono uno o più esercizi commerciali cui si associano almeno altri due servizi tra quelli di seguito elencati:
 - a. sportelli o servizi decentrati dell'amministrazione comunale
 - b. ufficio postale, banca
 - c. sportelli e centri turistici di informazione, enti parco, pro loco
 - d. centro di fotocopie, servizio fax, collegamento internet
 - e. biglietterie, fermate autolinee, centri di prenotazione
 - f. esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
 - g. impianti sportivi o ricreativi
 - h. strutture alberghiere
 - i. rivendita di tabacchi
 - j. rivendita di giornali e riviste
4. Nei centri polifunzionali di servizi può essere disposta dal comune l'esenzione dei tributi locali e le relative autorizzazioni vanno rilasciate in deroga ad eventuali parametri di programmazione sia comunali che regionali, va data comunque priorità ad operatori esistenti che intendono trasferire la loro attività.
5. I centri polifunzionali sono soggetti a convenzione che preveda, nel caso di trasferimento senza il consenso del comune, la revoca delle autorizzazioni ottenute in deroga ed il recupero degli eventuali incentivi concessi.
6. In deroga a quanto stabilito i Comuni appartenenti alla classe V possono istituire centri polifunzionali di servizi anche nel capoluogo comunale.

Art. 18 - Osservatorio regionale sulla rete commerciale

1. In conformità a quanto stabilito nell'art. 6, comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 114/98, la Regione assicura, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di apposito Osservatorio, al quale partecipano anche i rappresentanti degli Enti Locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinato da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
2. Detto Osservatorio Regionale, presieduto dall'Assessore Regionale al Commercio o suo delegato, è costituito come di seguito indicato:
 - a. Il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento di Sviluppo Attività Settore Terziario della Giunta Regionale;
 - b. Il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale;
 - c. Il Dirigente del Servizio Programmazione Rete Commerciale della Giunta Regionale;
 - d. Il Dirigente del Settore Urbanistica della Giunta Regionale;
 - e. Il Dirigente del Settore Pianificazione e il dirigente dell'Ufficio Piano della Giunta Regionale;
 - f. Il Dirigente del Settore Statistica della Giunta Regionale;
 - g. Un membro designato dall'Unione Province della Campania;
 - h. Un membro per ogni Provincia designato dall'ANCI Campania;
 - i. Un membro designato dall'Unione Camere di Commercio della Campania;
 - j. Un membro per ogni Camera di Commercio della Regione;
 - k. Tre membri designati dalle Associazioni dei Consumatori;
 - l. Cinque membri designati dalle Associazioni delle Aziende del sistema Distributivo di cui:
 - N. 1 in rappresentanza della grande distribuzione,
 - N. 1 in rappresentanza della media, distribuzione,
 - N. 2 in rappresentanza degli esercizi di vicinato,
 - N. 1 in rappresentanza degli operatori su aree pubbliche;
 - m. Tre membri designati dalle Associazioni della Cooperazione di Consumatori e Dettaglianti;
 - n. Tre membri designati dalle Associazioni sindacali dei Lavoratori dipendenti del Commercio;
 - o. Due segretari designati dal Presidente dell'Osservatorio tra i Funzionari del competente Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali
3. L'Osservatorio regionale ha il compito di monitorare l'entità e l'efficienza della rete di vendita al fine di verificare la reale capacità della nuova disciplina in materia, introdotta dal Decreto Legislativo n. 114/98 orientato a favorire una maggiore liberalizzazione del settore, la programmazione gestita dagli enti locali, il pluralismo delle diverse

tipologie distributive e riconoscimento al servizio commercio di caratteristiche peculiari in relazione ai diversi ambiti territoriali.

4. L' Osservatorio regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessorato al Commercio, sulla base anche delle indicazioni e degli indirizzi dell'Osservatorio nazionale, predispone una banca dati relativa ai dati di tipo statistico e documentario.
5. L'Osservatorio ha sede presso gli uffici della Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle attività Commerciali. Ai componenti esterni nonché ai componenti di cui alla lettera o), del precedente comma 2, spetta un rimborso spese forfetario nella misura di £. 150.000 per ogni seduta, per un massimo di 15 sedute all'anno.
6. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio, comprese quelle relative alle attrezzature ed alla produzione di documentazioni, si fa fronte, per l'anno 1999 sul capitolo 4302 dello stato di previsione della spesa di bilancio, alla cui denominazione è aggiunto "spese per l'osservatorio".
7. Agli oneri per gli anni successivi, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le successive leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge 281/40.

Art. 19 Orari di vendita

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, viene stabilito che tutti i Comuni costieri della Regione Campania hanno rilevanza turistica.
2. Il periodo di massimo afflusso turistico è fissato dal 1 maggio al 30 settembre. In tale periodo, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 114/98, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 114/98, il Comune può individuare ulteriori periodi di deroga per esigenze legate a fattori turistici e culturali. Per tali periodi il Comune individua le specifiche aree del territorio interessate direttamente dai fenomeni turistici e culturali, avendo particolare riguardo alle zone del centro storico previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, maggiormente rappresentanti a livello provinciale.
4. La individuazione di ulteriori periodi, oltre al periodo turistico individuato tra il 1 maggio e il 30 settembre, e delle aree oggetto di ulteriori deroghe, è sottoposta dal Comune alla concertazione degli organismi di cui al precedente comma e può essere attuata previo riconoscimento della Giunta Regionale.
5. Sono confermati gli elenchi e i periodi di riconoscimento dell'economia turistica per tutti i Comuni di cui ai precedenti atti in materia assunti con deliberazione di Giunta Regionale.
6. Per tutti i Comuni compresi nell'area funzionale sovracomunale 4 è riconosciuta l'economia turistica per l'intero anno.
7. I Comuni potranno avanzare richiesta di riconoscimento dell'economia turistica, di città d'arte alla Giunta Regionale con le modalità e nei termini fissati dalla stessa.
8. In ogni caso va fatto salvo il diritto dell'operatore alle tredici ore di apertura giornaliera.
9. E' consentita la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco in tutto il territorio regionale per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente.

Art. 20 - Vendita di liquidazione e vendita di fine stagione

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 114/98, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
2. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.
3. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.
4. Per vendita di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 Gennaio al 13 Marzo e dal 20 Luglio al 10 Settembre.
5. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.
6. Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
7. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E' fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

Art. 21 - Centri di assistenza tecnica

1. La Regione autorizza, in attuazione del comma 1 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese commerciali costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di

categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati e comunque senza scopo di lucro.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri di Assistenza Tecnica devono svolgere le attività di cui al comma 2 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

Art. 22 - Formazione professionale

1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli anni successivi con il Piano annuale di Formazione Professionale, su proposta dell'Assessorato alla Formazione Professionale e dell'Assessore al Commercio approverà:
 - a. i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;
 - b. i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.
2. Detti corsi professionali avranno per oggetto materie tecnico economiche attinenti il commercio, la salute e la sicurezza dei consumatori, l'informazione, la conservazione, la trasformazione e la manipolazione degli alimenti.

omissis

³ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE 1998 N. 447

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n.59 allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994 n. 481;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 ago 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo 1 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, cessazione, attivazione e conversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.
3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate dagli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.

Art. 2 - Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è effettuata dai comuni salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali.
2. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
4. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.

Art. 3 - Sportello unico

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.
2. Lo sportello unico assicura previa predisposizione di un archivio contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali.
3. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. La struttura su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica; senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento.
6. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.

Capo II - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO**Art. 4 - Procedimento mediante conferenza di servizi**

1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura, la quale invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento

- della documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centocinquanta giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a novanta giorni. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa può richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
 3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i successivi cinque giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 4. La convocazione della conferenza e resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
 5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
 6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.
 7. Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di undici mesi.

Art. 5 - Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il sindaco del comune interessato rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il sindaco può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori
2. di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
3. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.

Capo III - PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Art. 6 - Principi organizzativi

1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono

- essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
4. Ove occorranza chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento per convocare il soggetto richiedente per una audizione contraddittoria di cui viene redatto apposito verbale
 5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'articolo 8, comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.
 6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro sessanta dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
 7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
 8. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, e salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 e 9, è concluso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.
 9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
 11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.
 12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10 il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
 13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura
 14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.
 15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

Art. 7 - Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità normale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
 - a. la prevenzione degli incendi;
 - b. la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
 - c. l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
 - d. l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
 - e. il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- f. le emissioni inquinanti in atmosfera;
 - g. le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
 - h. l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
 - i. le industrie qualificate come insalubri;
 - l. le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti competenti.

Art. 8 - Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate

1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

Capo IV - PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 9 - Modalità di esecuzione

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si avvale del personale dipendente dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa che ne comunica le risultanze alla competente Struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 10 - Spese

1. Restano ferme le disposizioni che prevedono a carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.